



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 19-02-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2019;

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Orru' Pietro	P
MAGRI STEFANO	P
RINALDI ELENA	P
MORANDI ALESSANDRO	A
Morzenti Erik	P
TAGLIAFERRI MASSIMO	P
BIANCHI CHIARA	A
BONICELLI MARIA GRAZIA	P
Belingheri Roberto	A
FERRARI ANTONIO	A
FERRARI FABIO	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Partecipa alla adunanza il vicesegretario Comunale Signor Dott. ALLETTO SALVATORE stante l'assenza del reggente dott. Turco Guglielmo per impedimento relativo allo svolgimento di compiti istituzionali presso altri Enti;il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ORRÙ nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE
Codice fiscale e Partita IVA 00663280162
tel. 0346/51014 fax 0346/51694
info@comune.vilminore.bg.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016)

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 6 in data 17.04.2014 e successive modifiche apportate con Delibera di C.C. n. 21 del 24/03/2017 che recita:

1. *L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.*
2. *Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
7. *Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*
8. *Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014):

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016):

- al comma 639 della Legge n. 147/2013, gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore nonché "dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare" sono esclusi dall'applicazione della TASI fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- al comma 678 della medesima Legge, per i cd. "immobili merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è concessa facoltà ai comuni di modificare in aumento l'aliquota TASI di base, fissata all'1,00 per mille, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PRECISATO che Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 6 in data 17/04/2014 stabilisce:

- all'articolo 2 che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) **comprese le assimilazioni previste** di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli a qualsiasi titolo adibiti;
- all'articolo 8 i casi di esenzione dell'imposta.

PRESO ATTO che sono esenti dalla TASI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in quanto il Comune di Vilminore di Scalve è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

VISTO:

- l'Art. 1 Comma 169, della legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'Art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale;
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 Dicembre 2018) con il quale viene differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 Febbraio 2019 e autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio fino alla data di approvazione;

RITENUTO di considerare l'ulteriore termine al 31 Marzo 2019 per il quale il Decreto è in corso di predisposizione;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO:

- del gettito TASI dell'annualità 2018;
- della base imponibile utilizzata ai fini delle previsioni Imu;
- delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con particolare riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC articolata in IMU, TASI e TARI,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

- dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti e delle previsioni di spesa per l'anno in corso;

PRECISATO

- la definizione della aliquote TASI è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1 comma 730 della Legge n. 147/2013 (a integrazione dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012) il quale include tra i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale anche dinamiche legate al calcolo del gettito IMU e TASI ad aliquote standard;
- l'art. 1, comma 17 lettera a) della Legge n. 208/2015 del 28.12.2015 (Stabilità 2016) prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e agevolazioni TASI/IMU introdotte dalla medesima Legge.

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2019, che, garantisce il mantenimento dell'equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere.

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l'anno 2018 le seguenti disposizioni già vigenti nel 2017:

- aliquota ordinaria prevista per tutte le Categorie di immobili e aree edificabili del 2 per mille;*
- esenzione per gli immobili adibiti o assimilati ad abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;*
- esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;*
- esenzione per gli immobili di Categoria B5 e D10;*
- detrazioni abitazione principale (solo per le cat. Catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): detrazione di €. 30 per l'unità immobiliare + pertinenza con ulteriore detrazione per le famiglie con figli di €. 10 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;*
- versamento TASI occupante nella misura del 30%;*

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

servizi indivisibili	codice servizio	costi iscritti nel bilancio di previsione 2019	costi iscritti nel bilancio di previsione 2019 coperti dalla TASI
servizio di polizia municipale	3.01	-	-
impianti sportivi	6.01	17.450,00	16.000,00
servizio biblioteca	5.02	25.440,00	22.000,00
servizi turistici	7.01	8.750,00	5.200,00
servizio viabilità	10.05	97.000,00	92.500,00
servizio parchi e tutela ambiente	9.02	-	-
servizi cimiteriali	12.09	8.550,00	3.500,00
	totale	157.190,00	139.200,00

3. Di stabilire, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'applicazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote:
 - a) *aliquota ordinaria prevista per tutte le Categorie di immobili e aree edificabili del 2 per mille;*
 - b) *esenzione per gli immobili adibiti o assimilati ad abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;*
 - c) *esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;*
 - d) *esenzione per gli immobili di Categoria B5 e D10;*
 - e) *detrazioni abitazione principale (solo per le cat. Catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): detrazione di €. 30 per l'unità immobiliare + pertinenza con ulteriore detrazione per le famiglie con figli di €. 10 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;*
 - f) *versamento TASI occupante nella misura del 30%.*
4. di precisare tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019.
5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo stabilito dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa ai Servizi indivisibili (TASI), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare atto che con le aliquote sopra determinate il gettito della TASI previsto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ammonta a €. 139.200,00;
8. con voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE
Codice fiscale e Partita IVA 00663280162
tel. 0346/51014 fax 0346/51694
info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Orru' Pietro

Il VICE SEGRETARIO
ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26-02-2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2019 al 12-03-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 26-02-2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ALLETTO SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a norma di legge ed è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ALLETTO SALVATORE
